Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 39 del 12 agosto 2002

REGIONE CAMPANIA
Assessorato Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca
A.G.C.. Sviluppo Attività Settore Primario
Settore Foreste, Caccia e Pesca

CALENDARIO VENATORIO PER L'ANNATA 2002/2003

L' esercizio venatorio per l'annata 2002/2003 potrà praticarsi alle specie e nei luoghi appresso specificati in regime di caccia controllata dal 1° settembre 2002 al 30 gennaio 2003 nei seguenti periodi:

a) dal 1° settembre all'15 settembre 2002 sono cacciabili: colombaccio, ghiandaia, merlo quaglia, tortora ed un solo capo per specie in tutto il periodo per: starna, lepre comune e fagiano maschio;
b) dal 15 settembre al 15 dicembre sono cacciabili:, merlo, quaglia, tortora, allodola, coniglio selvatico, starna e lepre comune (con le limitazioni indicate al paragrafo "CARNIERE GIORNALIERO");
c) Specie cacciabili dal 15 settembre 2002 al 15 gennaio 2003: ghiandaia, colombaccio e fagiano (con le limitazioni indicate al paragrafo "CARNIERE GIORNALIERO");
d) Specie cacciabili dal 15 settembre 2002 al 30 gennaio 2003: volpe, germano reale, folaga, gallinella d'acqua, alzavola, canapiglia , mestolone , moriglione, beccaccia, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, porciglione, fischione, codone, marzaiola, moretta, pavoncella, beccaccino, frullino, cornacchia grigia e gazza (con le limitazioni indicate al paragrafo "CARNIERE GIORNALIERO");
e) Specie cacciabile dal 2 ottobre al 30 dicembre 2002: cinghiale (con le limitazioni indicate al paragrafo "CARNIERE GIORNALIERO");

CARNIERE GIORNALIERO

FAUNA STANZIALE: (cinghiale, lepre, starna, fagiano, coniglio selvatico): un capo per giornata di caccia con l'ulteriore limitazione di tre capi per l'intera stagione venatoria per le specie lepre e starna;
FAUNA MIGRATORIA: 10 capi per giornata con le seguenti ulteriori limitazioni: cinque colombacci, cinque tortore, tre quaglie e tre beccacce con l'ulteriore limitazione, per queste ultime due specie, di venti capi per l'intera stagione venatoria.

GIORNATE DI CACCIA

Le giornate di caccia sono tre per settimana a scelta del cacciatore ad eccezione del martedì e venerdì, giorni di silenzio venatorio.

RECIPROCITA' DELLE DISPOSIZIONI LIMITATIVE DELL'ATTIVITA'VENATORIA

I cacciatori non residenti in Campania che richiedono di praticare la caccia in Regione Campania , sono soggeti alle stesse limitazioni previste, nei calendari venatori della Regione di appartenenza, per i cacciatori non residenti.

SPECIE PROTETTE TEMPORANEAMENE

La caccia è vietata per l'intera annata venatoria alle seguenti specie a causa della diminuita consistenza faunistica, per le avverse condizioni ambientali ed in considerazione che tali divieti costituiscono una scelta di politica venatoria e tutela ambientale prevalente e consolidata nella Regione Campania:
combattente, coturnice, pernice rossa, cervo, daino, capriolo, muflone, peppola e fringuello;

ORARIO DI CACCIA
La caccia può praticarsi da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto e precisamente:

SETTEMBRE
dal 01 al 14 dalle ore 4.52 alle ore 18.49
dal 15 al 30 dalle ore 5.10 alle ore 18.20

OTTOBRE
dal 01 al 14 dalle ore 5.30 alle ore 17.52
dal 15 al 31 dalle ore 5.50 alle ore 17.26

NOVEMBRE
dal 01 al 14 dalle ore 6.12 alle ore 17.02
dal 15 al 30 dalle ore 6.33 alle ore 16.46

DICEMBRE
dal 01 al 14 dalle ore 6.51 alle ore 16.39
dal 15 al 31 dalle ore 7.02 alle ore 16.43

GENNAIO
dal 01 al 14 dalle ore 7.05 alle ore 16.55
dal 15 al 31 dalle ore 6.56 alle ore 17.14

(ai sensi del 2° comma dell'art.24 della L . R. 10.04.1996, n°8)
All'orario su indicato, si dovrà applicare l'ora legale nel periodo di vigenza.

USO ED ADDESTRAMENTO CANI
L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma è consentito dal 28 Luglio al 29 Agosto 2002 e per cani da seguita dal 28 Luglio al 29 Agosto 2002 nelle sole zone individuate dalle Amministrazioni Provinciali in cui non è vietata la caccia e non vi sono colture in atto. L'addestramento dei cani è vietato nei giorni di martedì e venerdì.
L'uso del cane da seguita è consentito dal 15 Settembre al 30 Dicembre 2002.
Successivamente a tale data i cani da seguita potranno essere utilizzati esclusivamente per la caccia alla volpe in battute autorizzate dalle Amministrazioni Provinciali nei giorni di mercoledì e domenica.

CACCIA AL CINGHIALE
La caccia al cinghiale può essere praticata esclusivamente nei giorni di giovedì e domenica. Le Amministrazioni Provinciali possono regolamentare la caccia al cinghiale consentendone la pratica mediante battute autorizzate in determinate località e modalità rese note entro il 31 agosto a mezzo di apposito manifesto.

ZONE DI CACCIA VIETATA
L'esercizio venatorio è sempre vietato nelle bandite demaniali , nei parchi e riserve naturali , nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle oasi di protezione naturale così come previste dal "Piano Regionale Faunistico" di cui agli artt.10 e 11 della L . R. 8/96 , approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n° 47/23 del 15.11.99 e pubblicato sul numero speciale del B.U.R.C. del 23 maggio 2000.
L'Esercizio venatorio resta comunque sempre vietato in tutto **IL TERRITORIO ADIBITO A PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART.10 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N°157 NONCHE' DELL'ART.101° COMMA – LETT. a) DELLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1996 , N° 8 CHE DOVRA' ESSERE TABELLATO PERIMETRALMENTE COME DISPOSTO DAL COMMA 6 DELL'ART.12 DELLA STESSA LEGGE REGIONALE 10.04.96 , N.° 8.**

E' inoltre vietato l'esercizio venatorio nei soprassuoli delle zone boscate interessate da incendi boschivi ai sensi della Legge 353 del 21 novembre 2000 art.10 comma 1. In caso di trasgressione si applica una sanzione amministrativa non inferiore a £.400.000 e non superiore a £.800.000 (comma 3).

ALTRI DIVIETI E PRESCRIZIONI

E' sempre vietato cacciare qualsiasi esemplare della fauna stanziale e migratoria che non sia compreso tra quelli espressamente indicati nel presente calendario.

E' sempre vietato l'uso di fucili a ripetizione o semiautomatici che non abbiano adottato appositi dispositivi fissi per la utilizzazione di non più di due colpi nel caricatore.

TESSERINO REGIONALE

Per l'esercizio venatorio è obbligatorio l'uso del tesserino regionale rilasciato gratuitamente dal Comune di residenza o dall'Amministrazione Provinciale nei capoluoghi di provincia.

Il tesserino non potrà essere rilasciato a chi non avrà restituito quello relativo all'annata precedente.

Al personale incaricato del rilascio deve essere consegnata ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale o fotocopia della stessa ed esibita la licenza di caccia valida .

Anche i cacciatori residenti nei parchi sono tenuti al pagamento della tassa regionale ai sensi della L . R . 10 Aprile 1996 , n°8 , art 19 comma 8.

Il cacciatore deve restituire il tesserino all'Ente che lo ha rilasciato il quale consegnerà quale ricevuta il tagliando appositamente previsto sul tesserino medesimo.

L'Ente preposto non rilascerà il tesserino dell'annata successiva se non previo esibizione della ricevuta della restituzione del tesserino dell'annata precedente.

Entro il 28 febbraio 2003 i comuni restituiscono alle Amministrazioni Provinciali le cedole, elencate nominativamente, relative ai tesserini rilasciati per l'annata venatoria conclusasi con allegata la ricevuta, o fotocopia , del versamento della tassa regionale consegnata dal cacciatore al momento del rilascio del tesserino.

DIVIETO DI BRUCIATURA DELLE STOPPIE

Salvo facoltà di deroghe previste nelle specifiche normative, su tutto il territorio regionale, a decorrere dal 20 Giugno e fino al 30 settembre, è vietata la bruciatura delle stoppie a norma del combinato disposto dell'art.59 della legge di P. S. e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 485 del 14.06.2002.

I trasgressori saranno puniti, ai sensi del R .D. 30 dicembre 1923 n°3267, le cui restrizioni riguardano particolarmente i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico o per gli altri scopi previsti dall'art.17 del medesimo R.D. 3267/23.

Per il restante territorio non sottoposto a vincolo idrogeologico l'infrazione al divieto di bruciature delle stoppie dal 1°giugno al 20 settembre di cui all' art.25 comma 1 lettera f) della L.R. 10.4.96, n°8 và punita con la sanzione amministrativa prevista all'art.32, comma 1, lettera g) della stessa L.R. 8/96:

Si richiama l'attenzione sul disposto di cui all'art.11 della L.353/2000 che inserisce nel codice penale il seguente dispositivo: "Art.423-bis – (incendio boschivo) – Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni".

Inoltre incorre nel pagamento di una sanzione amministrativa da 1032,00 a 10329,14 Euro; se è proprietario del bosco, sul suo terreno scatta il vincolo di non mutamento di destinazione per 15 anni; non potrà ricevere contributi pubblici per 5 anni per recuperare o rimboschire il terreno percorso dal fuoco; ove, inoltre, volesse alienare il bene, è fatto obbligo al notaio di riportare nel rogito di compravendita la situazione del bosco rispetto agli incendi.

I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia (art.13 – comma 3- legge 157/92).

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista all'art.32 comma 1 lettera f) della L. R. 8/96.

Per tutto quanto non previsto nel presente calendario valgono le disposizioni contenute nella L .R .10 Aprile 96 , n°8 e nella Legge quadro sulla caccia n°157 dell'11 febbraio 1992.

CACCIA PROGRAMMATA

Si ricorda infine che ogni cacciatore , per poter esercitare la caccia in Campania, dovrà acquisire la residenza venatoria in almeno un A. T. C. della regione con le modalità previste agli art.8 e seguenti del regolamento di gestione relativo agli Ambiti Territoriali di Caccia costituente le normative di attuazione del " Piano Faunistico Venatorio della Regione Campania pubblicato sul numero speciale del B.U.R.C. del 23 maggio 2000.

Tale acquisizione sarà dimostrata mediante l'apposizione di specifica vidimazione, effettuata dall'amministrazione competente alla gestione dell'A.T.C., sul tesserino rilasciato dal comune o dall'Amministrazione Provinciale di residenza.

E' consentita, altresì, la dimostrazione dell'acquisizione della residenza venatoria anche mediante altra documentazione formale, rilasciata dall'amministrazione competente, accompagnata dalla ricevuta di versamento della tassa dovuta .

(L'esercizio dell'attività venatoria negli A. T. C. della Campania senza l'acquisizione della residenza venatoria viene sanzionato così come previsto all' art.31 –comma 1 lettera d)della legge 157/92).

Per le giornate di caccia in regime di reciprocità di cui all'art.37, comma 7, della L. R. 8/96, limitatamente agli A.T.C. confinanti con quello di residenza venatoria, si applicano le disposizioni di cui a l'art.8 , commi 3 e 4 ,del regolamento di gestione relativo agli Ambiti Territoriali di caccia pubblicato sul numero speciale del B.U.R.C. del 23 maggio 2000 nelle "Normative di attuazione "
del Piano Faunistico Venatorio della Regione Campania così come modificato con D.P.G.R.n°7661 del 1° settembre 2000.